



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 13 maggio 1994
Rif. P/CR.c/384

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Legge 537/1993, "Norme per gli interventi correttivi della finanza pubblica - Contributo previdenziale del 15% all'INPS a carico dei geologi

In relazione all'oggetto si rappresenta quanto segue:

1. La normativa istitutiva del contributo.

L'art. 11 della legge 537/1993, recante "Norme per gli interventi correttivi di finanza pubblica", al comma 11 afferma che i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, che non siano tenuti ad obblighi di contribuzione previdenziale a favore di gestioni previdenziali autonome e categoriali (art. 13: le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie), sono iscritti: "ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Il comma 14 stabilisce poi che nella prima fase di apprestamento della gestione separata, ad essa sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti delle attività commerciali.

Il comma 15 stabilisce che entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge 537/1993 (quindi entro il 15 febbraio 1994), il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, definisce le modalità di applicazione e di versamento dei contributi ed i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno; ad oggi la relativa norma attuativa non risulta emanata.

2. Una "forma previdenziale" o una Cassa di Previdenza per i Geologi?

Come già acuti Osservatori hanno commentato, il contributo in parola si presenta più come un modo per sanare le gestioni in perdita dell'INPS anziché essere teleologicamente ordinato alla formazione di posizioni previdenziali ed assistenziali.

Dal testo della legge 537/1993 infatti non è dato verificare alcun raccordo principalmente tra l'esaminato art. 11 e l'art. 1 comma 34 che fissa la delega al Governo ad emanare entro sei mesi (15 luglio 1994) un decreto legislativo "diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a

favore di altre categorie professionali". Tutto ciò dovrà comunque avvenire in armonia con la logica di recupero di efficienza economica degli enti in parola, quale risultato e obiettivo della loro imminente privatizzazione formale (trasformazione in s.p.a. o in fondazione/persone giuridiche di diritto privato).

Dunque, il Governo si è legislativamente impegnato ad emanare norme dirette alla creazione di una forma previdenziale per i professionisti che non abbiano alcun obbligo di contribuzione.

Ma qui sorgono problemi di coordinamento con la gestione separata INPS per gli esercenti il commercio nella quale verranno versati i contributi dei geologi liberi professionisti. Le somme versate in applicazione del citato art. 11 andranno a costituire la base economica per le future forme previdenziali di cui all'art. 1 comma 34? La legge 537/1993 sul punto tace. La mancanza di coordinamento normativo tra l'art. 1 comma 34 e tra l'art. 11 comma 11, crea in definitiva una grave situazione di incostituzionalità del contributo del 15%, in quanto automaticamente comporta una addizionale IRPEF in violazione dei criteri di progressività cui è informato il nostro sistema fiscale (art. 53 Cost.) e per disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rispetto agli altri liberi professionisti.

3. La situazione attuale.

Al momento sono state predisposte bozze di decreti Ministeriali attuative dell'art. 11 comma 11 L. 537/1994, che però non hanno avuto alcun seguito. Stando alle più recenti informazioni, il contributo del 15% verrebbe calcolato sul reddito prodotto nel 1994, con l'obbligo di versamento di un acconto a novembre.

D'altro canto, lo schema di decreto legislativo di privatizzazione delle Casse autonome di previdenza ha avuto un impulso maggiore, tant'è che sembra possa ricevere in tempi brevi il parere delle Commissioni Parlamentari.

La privatizzazione degli enti in parola potrà costituire il primo passo per consentire al Governo di iniziare l'iter per la creazione di forme di previdenza per i Geologi e gli altri liberi professionisti, nel rispetto delle regole di efficienza ed economicità imposte dall'art. 1 comma 34.

Fino ad oggi, comunque, il contributo del 15%, non è "a regime", a causa del ritardo con il quale il Ministro del Lavoro sta predisponendo il decreto attuativo.

Pertanto, qualora il decreto venisse emanato, il C.N. Geologi (eventualmente anche d'accordo con gli altri C.N. interessati), proporrà l'impugnazione della norma istitutiva del contributo avanti alla Corte Costituzionale con la ragionevole speranza di vederne riconosciuta l'incostituzionalità.

Il Consiglio Nazionale ha in corso al momento attività di studio e conoscenza delle problematiche relative all'eventuale iscrizione ad altre Casse di previdenza.



IL PRESIDENTE
Geol. Pietro De Paola)